

TESTO EMENDATO

ED APPROVATO



Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 103 del 20/12/2016

Città di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, per abusi edilizi, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione;

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, nel caso in cui il responsabile dell'abuso o il proprietario non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire, delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

La sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*.

Tali sanzioni, in relazione all'entità delle opere edilizie abusive accertate, sono così determinate:

- a) Opere non quantificabili in termini di volume e/o superfici,
e cambi di destinazione d'uso: € 2.000,00
- b) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, a carattere residenziale:
- | | |
|------------------------------|---|
| fino a 10 mq. | € 3.000,00 |
| oltre 10 mq. e fino a 30 mq. | € 4.000,00 |
| oltre 30 mq. | € 5.000,00 + 100 euro per ogni mq
fino al massimo di € 20.000,00 |
- c) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, a carattere commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, etc.:
- | | |
|------------------------------|--|
| fino a 10 mq. | € 6.000,00 |
| oltre 10 mq. e fino a 30 mq. | € 8.000,00 |
| oltre 30 mq. | € 10.000,00 + 200 euro per ogni mq
fino al massimo di € 20.000,00 |

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00 (ventimila).

Art. 4 Altre opere

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. 5 Emissione delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli verranno determinate e applicate con provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Il mancato pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento comporterà l'attivazione del procedimento finalizzato al recupero coattivo a mezzo ruolo delle somme dovute.

Art. 6
Rateizzazione

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00. Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

Art.7
Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, da versare in apposito capitolo del bilancio, come prevede la norma, spettano al comune e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.